



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Convenzione di brokeraggio assicurativo.-

L'anno millenovecentottantanove..... il giorno 21 (ventuno).....
del mese di DICEMBRE....., alle ore 08.30..... in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI..... PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO (a.g.).....	3. Alberto MESSINESE.....
4. Pietro LEONE.....	5. Emanuele VOZZA.....
6. Ezio VODOPIA.....	7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.).....

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto).....	9. Cosimo IRPINIA (a.g.).....
--	-------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE.....

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE.....

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la nota del 24/novembre/1989 con la quale la Iacobino Insurance Brokers s.r.l., fatto un resoconto della propria attività svolta nello ultimo decennio nell'interesse di questa AMAT, si dichiara disponibile

al rinnovo del pacchetto assicurativo scadente alla data del 31/12/1989 alle condizioni tutte riportate nell'atto di convenzione che viene allegato al presente provvedimento perché ne costituisca parte sostanziale ed integrante;

- PRESO atto che l'attività del broker ha procurato negli anni decorsi notevoli benefici per questa Azienda sia sotto l'aspetto tecnico - gestionale sia sotto quello economico, atteso che la suddetta attività è stata sempre indirizzata verso quelle primarie compagnie di assicurazione che offrivano la più ampia garanzia e, comparativamente, le migliori condizioni economiche e i maggiori vantaggi tecnici e gestionali;
- CONSIDERATO che la società in questione opera da oltre un decennio con una costante attenzione alla evoluzione del mercato assicurativo, sia nazionale che estero e che ha conseguito una notevole esperienza professionale a favore di diversi Enti Pubblici della nostra zona;
- PRESO ATTO che il Broker, in quanto libero, indipendente ed autonomo operatore assicurativo, può spaziare su tutto il territorio nazionale ed estero, chiedendo condizioni e tassi altamente favorevoli, offrendo così alla clientela il meglio ottenibile in materia di aggiornamento di polizze, studio e suggerimenti di nuove coperture di rischio, ricerca di mercato, eliminazione di polizze inutili, ecc..;
- CONSIDERATO, altresì, che l'atto di convenzione è integrato dalla clausola relativa alla gestione da parte del Broker dei sinistri in genere ed alla assistenza legale-peritale con evidenti vantaggi per l'Azienda ai fini del rispetto della Legge Regionale n.2 del 5/1/1985 riguardante il risarcimento dei danni subiti dagli automezzi per colpa dei dipendenti e della successiva deliberazione della Regione Puglia n.12054 del 20/12/1986;
- VISTA, infine, la Legge 28/11/1984, n.792, che riconosce la figura del mediatore di assicurazione (Broker) e ne declina giuridicamente funzioni e responsabilità e la iscrizione al relativo Albo Nazionale della Iacobino Insurance Brokers s.r.l. con provvedimento Ministeriale del 29/4/1985 matr.n.0036/S;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di riconfermare alle condizioni tutte previste dall'allegato atto di convenzione, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, alla Iacobino Insurance Brokers s.r.l., con mandato quinquennale senza vincoli di rappresentanza, la gestione del pacchetto assicurativo aziendale con decorrenza 1/1/1990.-

Visto:

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il **26/gennaio/1990**

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il **26/febbraio/1990** dalla **Sez. di Controllo della Regione Puglia**
di Taranto, con atto prot. n. 5379.

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 6.3.1990

Oggetto: ~~Prende atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 21.12.1989, 10.1.1990, 31.1.1990, 7.2.1990, 14.2.1990.-~~

(Relatore Sindaco)

La Giunta Municipale nella seduta del 6.3.1990, ~~Prende atto delle sottoelaborate~~
~~deliberazioni A.M.A.T.:-~~

n. 399 del 21.12.1989

n. 1 " 10. 1.1990

n. 23 " 31. 1.1990

n. 24 " " " "

n. 25 " " " "

n. 26 " " " "

n. 27 " " " "

n. 29 del 7.2. 1990

n. 30 " " " "

n. 31 " " " "

n. 32 " " " "

n. 33 del 14.2. 1990

n. 34 " " " "

n. 35 " " " "

n. 36 " " " "

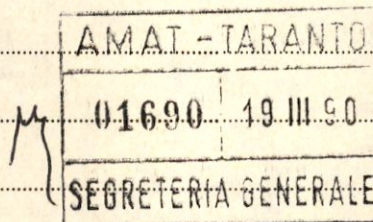
n. 37 " " " "

n. 38 " " " "

Taranto, li 7/3/1990

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 3003 Allegati 1

74100 Taranto, 7/2/90

Risposta al foglio N. 165 del

AL SINDACO SIG. PRESIDENTE

di

A.M.A.T.

OGGETTO: Richiesta deliberazione n. 398/89

AMAT - TARANTO	
00797	- 9 II 90
SEGRETERIA GENERALE	

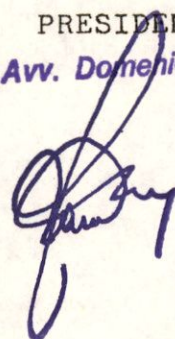
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, *richiesta nelle*
sedute del 6/2/90.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



Approvazione Tavolo Brokers - folio 10 H. 10
Trasmesso 12/2/90
Acquillo



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

26 GEN. 1990
74100 Taranto,

N. di protocollo 165/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI
CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI
Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

OGGETTO: Trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

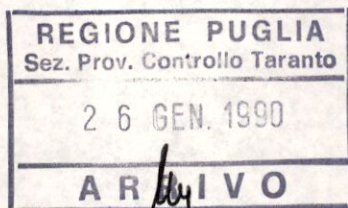
Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate delibe
razioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda:

- Del.n.399- 21/12/89- Convenzione di brokeraggio assicurativo.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

ffp





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

26 GEN. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 166/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

Del.n.399- 21/12/89- Convenzione di brokeraggio assicurativo.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



26-1-90

P. - se

ATTO DI CONVENZIONE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra l'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), rappresentata dall'ing. Silvano CAVALIERE, nato a Taranto il 5/5/1948, nella sua qualità di Direttore di Esercizio, domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, via Cesare Battisti, 657

E

la s.r.l. IACOBINO INSURANCE BROKERS rappresentata dal sig. Francesco IACOBINO, nato a _____ il _____ domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, via Cavour, 30;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1)- L'AMAT conferisce alla IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l., che accetta nella sua qualità di società che esercita la mediazione assicurativa ai sensi della Legge 28/11/1984 n.792 ed iscritta all'Albo Nazionale con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 29/4/1985, matric.n.0036/S, mandato di svolgere per essa attività di mediazione assicurativa, provvedendo alla copertura dei rischi che la riguardano, assicurando la propria consulenza ed assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti di assicurazione e curandone la gestione e la esecuzione.
- 2)- Le prestazioni di cui al punto 1) saranno prioritariamente rivolte alla rinegoziazione delle coperture assicurative scadenti il 31/12/1989, che di seguito sinteticamente si riportano:
 - R.C. Libro Matricola (Autobus ed autovetture);
 - Furto ed incendio autovetture;
 - Furti e rapine portavalori;
 - R.C. inquinamento;
 - R.C. generale;
 - Incendio;
 - Infortuni cumulativa Dirigenti ed amministratori;
 - Kasko;al fine di ottenere dalla Toro o da altre compagnie ogni possibile miglioramento tecnico-economico-gestionale.

Dette prestazioni saranno, altresì, estese alla riorganizzazione e coordinamento, previ accordi all'uopo da definire anche con la compagnia assicuratrice della gestione dei sinistri, allo scopo di far conseguire all'AMAT ogni possibile alleggerimento gestionale-amministrativo, nonché vantaggi economici conseguenti ad una più efficiente e funzionale organizzazione, possibilmente direttamente cura-

2)- per i sinistri passivi-dubbi, attivi e/o concorsuali di cui allo elenco predisposto dall'ultimo comma del sub punto C), il perito dovrà procedere alla perizia anche dell'automezzo dell'AMAT corredata da fotografie e dalla quantificazione del danno e da quant'altro necessario, utile e indispensabile (dichiarazione autista e di eventuali testimoni, perizia automezzi controparti per i sinistri dubbi o concorsuali etc.); anche questa incombenza dovrà essere svolta con la massima tempestività e comunque nei tempi massimi previsti dal sub punto 1) - cicli mensili. Tali elaborati dovranno essere consegnati al locale Ispettore liquidatore che dovrà provvedere a passarli alla "Iacobino" con nota scritta, indirizzata al broker ed all'AMAT, che stabilisca, a giudizio della compagnia, il grado di responsabilità (in forma percentuale per i sinistri dubbi e/o concorsuali e per quelli attivi il benessere al recupero totale secondo la stima del perito) suggerendo il recupero a $\frac{1}{2}$ del legale prescelto secondo le modalità di cui al punto sub A.

Tale legale dovrà essere interessato dall'A.M.A.T. a $\frac{1}{2}$ del suo broker naturalmente solo in caso di non recupero del danno secondo i normali tempi di intervento da parte delle compagnie assicurative di controparte e di assoluto "silenzio" quindi di queste. L'avvocato dovrà pertanto provvedere ad inviare rituale lettera raccomandata a controparte entro 48 ore dall'affidamento dell'incarico e ad informare con nota scritta (indirizzata alla compagnia - AMAT - broker) nei successivi 30 giorni sull'esito del recupero concordando l'iter per l'eventuale proseguo della pratica;

E)- ad assumere a totale proprio carico in luogo dell'AMAT e dei conducenti gli autoveicoli aziendali, l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale in ogni stato e grado, sia civile che penale, avanti qualsiasi sede ed autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'AMAT.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Taranto li, _____

Insurance Brokers nessun compenso spetta alla medesima se non nel caso di giusta causa come previsto dall'art.2237 del C.C..

In tale ultima evenienza il compenso non potrà comunque essere superiore a quanto previsto nel caso di recesso per volontà dell'AMAT.

7)- Il pagamento dei premi dovrà avvenire in rate trimestrali anticipate a partire dalla data di decorrenza della garanzia assicurativa senza addebito di interessi all'AMAT.

8)- Il presente contratto avrà la durata di anni 5 (cinque).

In caso di disdetta da parte della committente varrà, per il compenso delle prestazioni indicate al punto 3), quanto disposto al capoverso 2 del punto 5) ed ai capoversi 1 e 2 del punto 6).-

Letto, confermato e sottoscritto.

Taranto lì, _____

CLAUSOLA SINISTRI E ASSISTENZA LEGALE/PERITALE

Preso atto che l'AMAT si impegna a denunciare tutti i sinistri accaduti, a prescindere da responsabilità, e che la stessa ha assoluta esigenza, determinata anche da precise disposizioni di legge (vedi Legge Regionale n.2 del 5/1/1985 riguardante il risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale e successiva deliberazione della Regione Puglia n.12054 del 20/12/86) di identificare e classificare i sinistri da circolazione in attivi, passivi e/o concorsuali.

CIO' PREMESSO

- la Compagnia _____ si impegna:

- A)- a nominare periti ed avvocati di reciproco gradimento di intesa con la Iacobino Insurance Brokers, consulente assicurativa dell'AMAT;
- B)- a fornire a cicli mensili elenco dei sinistri liquidati (corredato da fotocopie di quietanze, atti di citazione, lettere di legali etc.);
- C)- a promuovere incontri, sempre a cicli mensili tra il liquidatore della compagnia _____ il responsabile dell'ufficio sinistri dell'AMAT ed un incaricato dell'Ufficio della "Iacobino", presso gli uffici di quest'ultima, allo scopo di coordinare al meglio la gestione dei sinistri stessi con una prima classificazione del danno (passivo, attivo e/o concorsuale) e le successive intese per la fase istruttoria e transattiva; verrà a tale proposito compilato apposito elenco concordato e sottoscritto dalle parti;
- D)- ad inviare giornalmente presso gli uffici della "Iacobino" il perito designato per il ritiro dei danni denunciati per il conseguenziale tempestivo assolvimento delle operazioni peritali da effettuarsi con i tempi e modalità di seguito indicate:
 - 1)- per i sinistri passivi il perito dovrà definire gli accertamenti peritali con la massima tempestività allo scopo di evitare interventi di legali di controparti consegnando gli elaborati peritali al locale ispettorato sinistri che dovrà quanto prima liquidare il danno per i sinistri normali e concordati; per i sinistri invece mortali o con lesioni si dovrà concordare con il broker in rappresentanza dell'AMAT l'iter da seguire;

ta dalla Iacobino Insurance Brokers, finalizzata anche al recupero dei sinistri attivi e/o concorsuali e ad un più tempestivo pagamento di quelli passivi.

Tutto ciò anche in riferimento agli obblighi previsti dalla Legge Regionale n.2 del 5/1/1985 e dalla successiva deliberazione della Regione Puglia n.12054 del 20/12/1986.

- 3)- Le prestazioni descritte al punto 1), che la Società Iacobino Insurance Brokers è obbligata ad eseguire, saranno integrate da una analisi particolareggiata dell'attività della committente per individuare i rischi che nell'esercitarla essa corre, al fine di prospettare e consentire poi, al rinnovo delle polizze di cui al punto 2) o alla stipula di nuovi contratti assicurativi, una completa copertura assicurativa presso quelle primarie compagnie, che, a giudizio del mediatore, offrano la più ampia garanzia e, comparativamente le migliori condizioni economiche ed i maggiori vantaggi tecnici e gestionali, sottoponendo a questa Azienda, con apposita relazione, le conseguenziali proposte e suggerimenti in base ai quali i competenti organi aziendali adotteranno liberamente i provvedimenti del caso, ove riterranno di accogliere i consigli e le proposte suddette.

La Società Iacobino Insurance Brokers curerà di predisporre tutti gli adempimenti necessari alle successive attività amministrative di competenza di questa Azienda.

- 4)- L'AMAT si impegna ad indirizzare agli uffici della Società Iacobino Insurance Brokers ogni iniziativa di operatori assicurativi tendenti ad intraprendere rapporti diretti con l'Azienda.
- 5)- Il compenso della Società Iacobino Insurance Brokers per le attività indicate al punto 1) sarà posto a carico, secondo gli usi della mediazione assicurativa, degli assicuratori con i quali saranno via via stipulati i contratti di assicurazione.

Anche l'attività indicata al punto 3) sarà resa dalla Società Iacobino Insurance Brokers in vista di quelle provvigioni.

- 6)- Qualora la prestazione professionale indicata al punto 3) non venisse seguita dalla stipulazione di contratti per essere stato revocato, in tutto o in parte, ma non per fatto o colpa del prestatore di opera, l'incarico prima della loro stipulazione, la società Iacobino Insurance Brokers avrà diritto di percepire dall'AMAT per il lavoro eseguito o per quella parte del lavoro non tradotto in contratto assicurativo, oltre alle spese sostenute, un compenso da calcolarsi sulla base dei parametri d'uso praticati nel settore specifico dei brokers.

Nel caso di recesso del contratto da parte della società Iacobino



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Convenzione di brokeraggio assicurativo.-

AMAT - TARANTO	
01427	-7 III 90
SEGRETERIA GENERALE	

L'anno millenovecentottantanove il giorno 21 (ventuno) del mese di DICEMBRE, alle ore 08.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO (a.g.)	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE	5. Emanuele VOZZA
6. Ezio VODOPIA	7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto)	9. Cosimo IRPINIA (a.g.)
------------------------------------	--------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la nota del 24/novembre/1989 con la quale la Iacobino Insurance Brokers s.r.l., fatto un resoconto della propria attività svolta nello ultimo decennio nell'interesse di questa AMAT, si dichiara disponibile

al rinnovo del pacchetto assicurativo scadente alla data del 31/12/1989 alle condizioni tutte riportate nell'atto di convenzione che viene allegato al presente provvedimento perché ne costituisca parte sostanziale ed integrante;

- PRESO atto che l'attività del broker ha procurato negli anni decorsi notevoli benefici per questa Azienda sia sotto l'aspetto tecnico - gestionale sia sotto quello economico, atteso che la suddetta attività è stata sempre indirizzata verso quelle primarie compagnie di assicurazione che offrivano la più ampia garanzia e, comparativamente, le migliori condizioni economiche e i maggiori vantaggi tecnici e gestionali;
- CONSIDERATO che la società in questione opera da oltre un decennio con una costante attenzione alla evoluzione del mercato assicurativo, sia nazionale che estero e che ha conseguito una notevole esperienza professionale a favore di diversi Enti Pubblici della nostra zona;
- PRESO ATTO che il Broker, in quanto libero, indipendente ed autonomo operatore assicurativo, può spaziare su tutto il territorio nazionale ed estero, chiedendo condizioni e tassi altamente favorevoli, offrendo così alla clientela il meglio ottenibile in materia di aggiornamento di polizze, studio e suggerimenti di nuove coperture di rischio, ricerca di mercato, eliminazione di polizze inutili, ecc..;
- CONSIDERATO, altresì, che l'atto di convenzione è integrato dalla clausola relativa alla gestione da parte del Broker dei sinistri in genere ed alla assistenza legale-peritale con evidenti vantaggi per l'Azienda ai fini del rispetto della Legge Regionale n.2 del 5/1/1985 riguardante il risarcimento dei danni subiti dagli automezzi per colpa dei dipendenti e della successiva deliberazione della Regione Puglia n.12054 del 20/12/1986;
- VISTA, infine, la Legge 28/11/1984, n.792, che riconosce la figura del mediatore di assicurazione (Broker) e ne declina giuridicamente funzioni e responsabilità e la iscrizione al relativo Albo Nazionale della Iacobino Insurance Brokers s.r.l. con provvedimento Ministeriale del 29/4/1985 matr.n.0036/S;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di riconfermare alle condizioni tutte previste dall'allegato atto di convenzione, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, alla Iacobino Insurance Brokers s.r.l., con mandato quinquennale senza vincoli di rappresentanza, la gestione del pacchetto assicurativo aziendale con decorrenza 1/1/1990.-

IL SEGRETARIO
F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/TO ING.LUIGI PIGNATELLI

p.c.c.: **IL SEGRETARIO**
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 5379
La Commissione nella seduta del 26 FEB. 1990
prende atto
Taranto, li - 1 MAR. 1990



Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ATTO DI CONVENZIONE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra l'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), rappresentata dall'ing. Silvano CAVALIERE, nato a Taranto il 5/5/1048, nella sua qualità di Direttore di Esercizio, domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, via Cesare Battisti, 657

E

la s.r.l. IACOBINO INSURANCE BROKERS rappresentata dal sig. Francesco IACOBINO, nato a _____ il _____ domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, via Cavour, 30;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1)- L'AMAT conferisce alla IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l., che accetta nella sua qualità di società che esercita la mediazione assicurativa ai sensi della Legge 28/11/1984 n.792 ed iscritta all'Albo Nazionale con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 29/4/1985, matric.n.0036/S, mandato di svolgere per essa attività di mediazione assicurativa, provvedendo alla copertura dei rischi che la riguardano, assicurando la propria consulenza ed assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti di assicurazione e curandone la gestione e la esecuzione.
- 2)- Le prestazioni di cui al punto 1) saranno prioritariamente rivolte alla rinegoziazione delle coperture assicurative scadenti il 31/12/1989, che di seguito sinteticamente si riportano:
 - R.C. Libro Matricola (Autobus ed autovetture);
 - Furto ed incendio autovetture;
 - Furti e rapine portavalori;
 - R.C. inquinamento;
 - R.C. generale;
 - Incendio;
 - Infortuni cumulativa Dirigenti ed amministratori;
 - Kasko;

al fine di ottenere dalla Toro o da altre compagnie ogni possibile miglioramento tecnico-economico-gestionale.

Dette prestazioni saranno, altresì, estese alla riorganizzazione e coordinamento, previ accordi all'uopo da definire anche con la compagnia assicuratrice della gestione dei sinistri, allo scopo di far conseguire all'AMAT ogni possibile alleggerimento gestionale-amministrativo, nonché vantaggi economici conseguenti ad una più efficiente e funzionale organizzazione, possibilmente direttamente cura-



ta dalla Iacobino Insurance Brokers, finalizzata anche al recupero dei sinistri attivi e/o concorsuali e ad un più tempestivo pagamento di quelli passivi.

Tutto ciò anche in riferimento agli obblighi previsti dalla Legge Regionale n.2 del 5/1/1985 e dalla successiva deliberazione della Regione Puglia n.12054 del 20/12/1986.

- 3)- Le prestazioni descritte al punto 1), che la Società Iacobino Insurance Brokers è obbligata ad eseguire, saranno integrate da una analisi particolareggiata dell'attività della committente per individuare i rischi che nell'esercitarla essa corre, al fine di prospettare e consentire poi, al rinnovo delle polizze di cui al punto 2) o alla stipula di nuovi contratti assicurativi, una completa copertura assicurativa presso quelle primarie compagnie, che, a giudizio del mediatore, offrano la più ampia garanzia e, comparativamente le migliori condizioni economiche ed i maggiori vantaggi tecnici e gestionali, sottoponendo a questa Azienda, con apposita relazione, le conseguenziali proposte e suggerimenti in base ai quali i competenti organi aziendali adotteranno liberamente i provvedimenti del caso, ove riterranno di accogliere i consigli e le proposte suddette.

La Società Iacobino Insurance Brokers curerà di predisporre tutti gli adempimenti necessari alle successive attività amministrative di competenza di questa Azienda.

- 4)- L'AMAT si impegna ad indirizzare agli uffici della Società Iacobino Insurance Brokers ogni iniziativa di operatori assicurativi tendenti ad intraprendere rapporti diretti con l'Azienda.
- 5)- Il compenso della Società Iacobino Insurance Brokers per le attività indicate al punto 1) sarà posto a carico, secondo gli usi della mediazione assicurativa, degli assicuratori con i quali saranno via via stipulati i contratti di assicurazione.

Anche l'attività indicata al punto 3) sarà resa dalla Società Iacobino Insurance Brokers in vista di quelle provvigioni.

- 6)- Qualora la prestazione professionale indicata al punto 3) non venisse seguita dalla stipulazione di contratti per essere stato revocato, in tutto o in parte, ma non per fatto o colpa del prestatore di opera, l'incarico prima della loro stipulazione, la società Iacobino Insurance Brokers avrà diritto di percepire dall'AMAT per il lavoro eseguito o per quella parte del lavoro non tradotto in contratto assicurativo, oltre alle spese sostenute, un compenso da calcolarsi sulla base dei parametri d'uso praticati nel settore specifico dei brokers.

Nel caso di recesso del contratto da parte della società Iacobino



Insurance Brokers nessun compenso spetta alla medesima se non nel caso di giusta causa come previsto dall'art.2237 del C.C..

In tale ultima evenienza il compenso non potrà comunque essere superiore a quanto previsto nel caso di recesso per volontà dell'AMAT.

7)- Il pagamento dei premi dovrà avvenire in rate trimestrali anticipate a partire dalla data di decorrenza della garanzia assicurativa senza addebito di interessi all'AMAT.

8)- Il presente contratto avrà la durata di anni 5 (cinque).

In caso di disdetta da parte della committente varrà, per il compenso delle prestazioni indicate al punto 3), quanto disposto al capoverso 2 del punto 5) ed ai capoversi 1 e 2 del punto 6).-

Letto, confermato e sottoscritto.

Taranto lì, _____

La presente copia, composta di n. 3 *(tre)* facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 26 GEN. 1990

FUNZIONARIO SUPERIORE

Franco (FRANCESCO) FERBANTE



CLAUSOLA SINISTRI E ASSISTENZA LEGALE/PERITALE

Preso atto che l'AMAT si impegna a denunciare tutti i sinistri accaduti, a prescindere da responsabilità, e che la stessa ha assoluta esigenza, determinata anche da precise disposizioni di legge (vedi Legge Regionale n.2 del 5/1/1985 riguardante il risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale e successiva deliberazione della Regione Puglia n.12054 del 20/12/86) di identificare e classificare i sinistri da circolazione in attivi, passivi e/o concorsuali.

CIO' PREMESSO

- la Compagnia _____ si impegna:
- A)- a nominare periti ed avvocati di reciproco gradimento di intesa con la Iacobino Insurance Brokers, consulente assicurativa dell'AMAT;
- B)- a fornire a cicli mensili elenco dei sinistri liquidati (corredato da fotocopie di quietanze, atti di citazione, lettere di legali etc.);
- C)- a promuovere incontri, sempre a cicli mensili tra il liquidatore della compagnia _____ il responsabile dell'ufficio sinistri dell'AMAT ed un incaricato dell'Ufficio della "Iacobino", presso gli uffici di quest'ultima, allo scopo di coordinare al meglio la gestione dei sinistri stessi con una prima classificazione del danno (passivo, attivo e/o concorsuale) e le successive intese per la fase istruttoria e transattiva; verrà a tale proposito compilato apposito elenco concordato e sottoscritto dalle parti;
- D)- ad inviare giornalmente presso gli uffici della "Iacobino" il perito designato per il ritiro dei danni denunciati per il conseguenziale tempestivo assolvimento delle operazioni peritali da effettuarsi con i tempi e modalità di seguito indicate:
 - 1)- per i sinistri passivi il perito dovrà definire gli accertamenti peritali con la massima tempestività allo scopo di evitare interventi di legali di controparti consegnando gli elaborati peritali al locale ispettorato sinistri che dovrà quanto prima liquidare il danno per i sinistri normali e concordati; per i sinistri invece mortali o con lesioni si dovrà concordare con il broker in rappresentanza dell'AMAT l'iter da seguire;



2)- per i sinistri passivi-dubbi, attivi e/o concorsuali di cui allo elenco predisposto dall'ultimo comma del sub punto C), il perito dovrà procedere alla perizia anche dell'automezzo dell'AMAT corredata da fotografie e dalla quantificazione del danno e da quant'altro necessario, utile e indispensabile (dichiarazione autista e di eventuali testimoni, perizia automezzi controparti per i sinistri dubbi o concorsuali etc.); anche questa incombenza dovrà essere svolta con la massima tempestività e comunque nei tempi massimi previsti dal sub punto 1) - cicli mensili. Tali elaborati dovranno essere consegnati al locale Ispettore liquidatore che dovrà provvedere a passarli alla "Iacobino" con nota scritta, indirizzata al broker ed all'AMAT, che stabilisca, a giudizio della compagnia, il grado di responsabilità (in forma percentuale per i sinistri dubbi e/o concorsuali e per quelli attivi il benessere al recupero totale secondo la stima del perito) suggerendo il recupero a $\frac{1}{2}$ del legale prescelto secondo le modalità di cui al punto sub A.

Tale legale dovrà essere interessato dall'A.M.A.T. a $\frac{1}{2}$ del suo broker naturalmente solo in caso di non recupero del danno secondo i normali tempi di intervento da parte delle compagnie assicuratrici di controparte e di assoluto "silenzio" quindi di queste. L'avvocato dovrà pertanto provvedere ad inviare rituale lettera raccomandata a controparte entro 48 ore dall'affidamento dell'incarico e ad informare con nota scritta (indirizzata alla compagnia - AMAT - broker) nei successivi 30 giorni sull'esito del recupero concordando l'iter per l'eventuale proseguo della pratica;

E)- ad assumere a totale proprio carico in luogo dell'AMAT e dei conducenti gli autoveicoli aziendali, l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale in ogni stato e grado, sia civile che penale, avanti qualsiasi sede ed autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'AMAT.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Taranto li, _____

La presente copia, composta di n. 2(due) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 26 GEN. 1990

FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)